Politecnico di Milano

Facoltà di Ingegneria dell'Informazione Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica

PROBLEMI DI DI DIRITTO DELL'INFORMATICA

Prof. Avv. Cesare Triberti

ATTIVITA' PRELIMINARE



CONTRATTO

CONTRATTO

NOZIONE

IL CONTRATTO E' L'ACCORDO DI DUE O PIU' PARTI PER COSTITUIRE, REGOLARE O ESTINGUERE TRA LORO UN RAPPORTO GIURIDICO PATRIMONIALE

ART. 1321 C.C.


CONTRATTO


AUTONOMIA CONTRATTUALE

LE PARTI POSSONO LIBERAMENTE DETERMINARE IL CONTENUTO DEL CONTRATTO NEI LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE

LE PARTI POSSONO ANCHE CONCLUDERE CONTRATTI ATIPICI PURCHE' SIANO DIRETTI A REALIZZARE INTERESSI MERITEVOLI DI TUTELA PER L'ORDINAMENTO GIURIDICO

ART. 1321 C.C.





CONTRATTO

CONTRATTI MISTI

RISULTANO NELLA COMBINAZIONE DI CONTRATTI TIPICI ES. : ALCUNI CONTRATTI DI "SERVICE"

CONTRATTI ACCESSORI

CONTRATTI CHE PUR AVENDO UNA LORO SPECIFICA CAUSA SONO IN STRETTA DIPENDENZA DI UN CONTRATTO PRINCIPALE ES.: IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE RISPETTO AL CONTRATTO DI VENDITA DI HARDWARE

I CONTRATTI ACCESSORI SONO PARTICOLARMENTE IMPORTANTI NELL'OTTICA DI UN SISTEMA CONTRATTUALE

CONTRATTO CONSENSUALE





PUÒ PERFEZIONARSI:

- 1) VERBALMENTE (PAROLE, TELEFONATE ECC.)
- 2) CON SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITO CONTRATTO
- 3) CON UN'OFFERTA ACCETTATA ESPRESSAMENTE
- 4) CON UN'OFFERTA ACCETTATA IMPLICITAMENTE
- 5) ADERENDO AD UN OFFERTA DI CONTROPARTE
- 6) MODIFICANDO UN OFFERTA DI CONTROPARTE

<u>CONTRATTI</u>

- •PRELIMINARE ALL'ESAME DEI SINGOLI CONTRATTI E L'ANALISI DELLA FASE PRECONTRATTUALE
- •RILEVANZA DELLA FASE PRECONTRATTUALE POICHÉ:
- A. DEFINISCE CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DEL PRODOTTO
- B. PUÒ CONDURRE AL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO ANCHE IN ASSENZA DI FORMA SCRITTA
- C. PUÒ AVERE PARTICOLARI RIPERCUSSIONI IN CASO DI INTERRUZIONE DELLE TRATTATIVE ES.: COSTI PER PREDISPOSIZIONE OFFERTA
- D. PUÒ CONDIZIONARE LA STIPULAZIONE DEL SUCCESSIVO CONTRATTO

CONTRATTI

A. DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DEL PRODOTTO

- OBBLIGO DEL FORNITORE DI INFORMARE
- OBBLIGO DEL CLIENTE DI INFORMARSI
- LA RICHIESTA DI OFFERTA

CONTRATTI

B. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO ANCHE IN ASSENZA DI FORMA SCRITTA

- FORMA SCRITTA NECESSARIA SOLO PER ALCUNI SPECIFICI CONTRATTI

ES.: COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

- CONTRATTI CONSENSUALI (FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" O "AD PROBATIONEM")
- CONTRATTI REALI
 ("TRADITO" DEL BENE)

ES.: COMODATO

CONTRATT!

C. INTERRUZIONI DELLE TRATTATIVE

- •COSTI PREDISPOSIZIONE OFFERTA
- •INTERRUZIONE DELLE TRATTATIVE IN MALAFEDE

ART. 1337 C.C.

TRATTATIVE E RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE.
LE PARTI, NELLO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE E NELLA
FORMAZIONE DEL CONTRATTO, DEVONO COMPORTARSI
SECONDO BUONA FEDE

CONTRATTI

D. CONDIZIONA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO SUCCESSIVO

- VINCOLI DI CAPITOLATO DELL'APPALTO

- TEORIA DELLA PRESUPPOSIZIONE

ACCORDO QUADRO

CON ESSI LE PARTI EVIDENZIANO TUTTI GLI ASPETTI DELL'INTESA CHE DESIDERANO PORRE IN ESSERE AL FINE DI OFFRIRE UNA VISIONE PIENA E DI COSTITUIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER IDENTIFICARE LA VOLONTÀ NEGOZIALE.

A TAL FINE OCCORRE RICORDARE CHE L'ACCORDO QUADRO NON DEVE ESSERE STRETTAMENTE VINCOLANTE (DEVE CIOÈ ESSERE LIMITATO ALLA CORRETTEZZA E BUONA FEDE) ALTRIMENTI SI RIENTREREBBE NELLE COSI DETTE "CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI).

UNA FATTISPECIE DI UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO È LA JOINT VENTURE



ASSUME UN DUPLICE ASPETTO





ASSUME RILEVANZA <u>SOLO</u> SE RICHIAMATO CONTRATTUALMENTE O DAGLI USI O DALLA LEGGE DIVENTANDO COSI'



" MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ ESPRESSA E NON TACITA "

ASSUME RILEVANZA EX ART. 1175 -1337 - 1338 C.C. E PUÒ INCIDERE COME VIZIO DELLA VOLONTÀ (ERRORE)



SI INTENDONO TUTTI I DOCUMENTI CON I QUALI LE PARTI ENUN CIANO LA LORO INTENZIONE DI INIZIARE UNA TRATTATIVA



ASSUMONO CARATTERE VINCOLANTE MA SONO PRELIMINARI AD UNA SUCCESSIVA E PIÙ COMPLETA FASE DI INCONTRI

LETTERA DI INTENTI

ESEMPIO:

LA NOSTRA SOCIETÀ OPERA DA ANNI SAREMMO LIETI DI UN INCONTRO PER MEGLIO ILLUSTRARVI I NOSTRI PRODOTTI E LE LORO CARATTERISTICHE ED IL LORO AMBITO DI APPLICAZIONE.

IL TUTTO SENZA ALCUN RECIPROCO IMPEGNO OD ONERE.

VERBALI DI RIUNIONE

HANNO LA FUNZIONE DI COMPROVARE GLI INCONTRI AVVENUTI E DI CONFERMARE L'ATTIVITÀ SVOLTA E QUANTO ANCHE IN SEDE DI RIUNIONE STABILITO



HANNO VALORE INTERNO E POSSONO EVENTUALMENTE ESSERE UTILIZZATI CON VALORE LEGALE SE SOTTOSCRITTI DALLE PARTI PRESENTI.
IN MANCANZA DI SOTTOSCRIZIONE HANNO SOLO VALORE DI RIFERIMENTO PER EVENTUALI PROVE TESTIMONIALI.
INFATTI SOLO LA SOTTOSCRIZIONE CONSENTE DI RIFERIRE LA DICHIARAZIONE A CHI L'ABBIA EFFETTUATA.

MINUTA O BOZZA CONTRATTUALE

È UNA MERA PROPOSTA SENZA VALORE VINCOLANTE.



INDICARE NEL TESTO CHE SI TRATTA DI "SEMPLICE BOZZA O MINUTA PURAMENTE INDICATIVA E NON VINCOLANTE".
INFATTI POTREBBE INTENDERSI LA MINUTA O BOZZA COME INTESA SUI SOLI ELEMENTI ESSENZIALI RINVIANDOSI AD UN MOMENTO SUCCESSIVO LA DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI ACCESSORI E INTEGRATIVI SENZA I QUALI L'ESECUZIONE NON SAREBBE ATTUABILE COSÌ CASS. 22/7/76 N. 2925

OFFERTE

ART, 1336 C.C. OFFERTA AL PUBBLICO

SE HA TUTTI GLI ESTREMI ESSENZIALI DEL CONTRATTO CUI È DIRETTA ED È ACCETTATA VALE COME PROPOSTA RESTA SALVA LA POSSIBILITÀ DI REVOCA **ART. 1989 PROMESSA AL PUBBLICO**

CONSISTE NELLA PROMESSA AL PUBBLICO DI UNA PRESTAZIONE IN FAVORE DI CHI SI TROVI IN UNA DETERMINATA SITUAZIONE O COMPIA UNA DETERMINATA AZIONE

IL VINCOLO GIURIDICO SORGE A FRONTE DEL SEMPLICE FATTO DI MANIFESTARE PUBBLICAMENTE LA PROPRIA VOLONTÀ

PROPOSTA CONTRATTUALE IN SENSO STRETTO

È PRIVA DELLA ESTERIORIZZAZIONE "ERGA OMNES" PROPRIA DELLE DUE ALTRE FIGURE EX ART. 1436 - 1989

OFFERTA / PROPOSTA CONTRATTUALE

ASSUME VERO E PROPRIO VALORE VINCOLANTE SE HA ALMENO UNA DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE

- 1) IRREVOCABILE
- 2) CONTIENE TUTTI GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO ED È ACCETTATA
- 3) SE MODIFICA UNA PRECEDENTE OFFERTA / PROPOSTA DIVENTANDO ESSA NUOVA OFFERTA / PROPOSTA ED È ACCETTATA

CONTRATTI

CAUTELE LEGALI NELLA RICHIESTA DI OFFERTA

- RISERVARSI IL DIRITTO DI RIFIUTARE IN MODO ESPLICITO O IMPLICITO
- STABILIRE UN TERMINE ENTRO IL QUALE DEBBA PERVENIRE L'OFFERTA
- IN EVENTUALE GARA RISERVARSI IL DIRITTO DI NON ACCETTARE L'OFFERTA PIÙ BASSA
- PRESTABILIRE SU CHI GRAVERANNO LE SPESE DI PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA ANCHE IN CASO DI MANCATA STIPULAZIONE

<u>CONTRATTI</u>


DUE CONSIGLI PRATICI

- ATTENZIONE


IL PRESENTE CONTRATTO COSTITUISCE MANIFESTAZIONE UNIVOCA E DEFINITIVA DELLA VOLONTA' DELLE PARTI. ESSO SUPERA ED ANNULLA QUALSIASI ALTRO PRECEDENTE ACCORDO TRA LE PARTI.

INSERIRE TUTTO QUANTO AVVIENE IN FASE PRECONTRATTUALE COME ALLEGATO AL CONTRATTO


FASE 1: STUDIO DI FATTIBILITÀ O STUDIO PRELIMINARE DEL SISTEMA ELABORATIVO





FASE 1: STUDIO DI FATTIBILITÀ O STUDIO PRELIMINARE DEL SISTEMA ELABORATIVO



FASE 2: STUDIO DETTAGLIATO DEI FABBISOGNI










FASE 4: NEGOZIAZIONE DEL SISTEMA ELABORATIVO








FASE 5 : REALIZZAZIONE DEL SISTEMA ELABORATIVO














FASE 6: ESERCIZIO DEL SISTEMA OPERATIVO INIZIO FASE 6 ACCETTAZIONE DEL SISTEMA (36)**UTILIZZO DEL SISTEMA** SI NO **ECCESSIVA** FREQUENZA? SI **CHIAMATA AZIONI** SI **RIMOZIONE?** NO **GUASTI O** (REGISTRO (38)MALFUNZ.? **INTERVENTI)** (37) NO E A FASE 7




FASE 7: FINE DEL SISTEMA ELABORATIVO




LA TUTELA DEL SOFTWARE




TUTELA EX LEGGE DIRITTO D'AUTORE 518/92- 213/96 - 248/00



CONTRAFFAZIONE





L. 633/1941 ART. 101

D.L. 518/1992

D.L. 26/04/1996 N. 213

L. 248/2000

L. 43/2005

ART. 2598 C.C. n. 3 Commette concorrenza sleale chi:

...SI VALE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DI OGNI ALTRO MEZZO NON CONFORME AI PRINCIPI DELLA CORRETTEZZE (1175) PROFESSIONALE E IDONEO A DANNEGGIARE L'ALTRUI AZIENDA

TUTELA EX ART. 2598 C.C. E SS. "CONCORRENZA SLEALE"



TUTELA DEL SOFTWARE - CONTRATTUALE

PROVVEDIMENTI CAUTELARI





SEQUESTRO


SENTENZA DI RISOLUZIONE
CONTRATTUALE E
CONDANNA AL
RISARCIMENTO
DEI



DANNI CONTRATTUALI


DANNI EXTRACONTRATTUALI

SANZIONI PENALI



CONTRATTI **CONTRATTI DI SOFTWARE (1) NECESSITÀ DI SOFTWARE SVILUPPO IN SVILUPPO PROPRIO ESTERNO NESSUN SOFTWARE GIÀ SOFTWARE NON ESISTENTE (SW CONTRATTO ESISTENTE PERSONALIZZATO)** (PACKAGES)

CONTRATTI CONTRATTI DI SOFTWARE (2)



LICENZA D'USO DI SOFTWARE



IL DIRITTO DI USO, NON DI PROPRIETÀ
QUINDI
TUTTI I DIRITTI DI COPYRIGHT RESTANO IN CAPO
AL CONCEDENTE
E L'UTENTE DEVE ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI DELLA
LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE
E/O
ALLE SPECIFICHE PATTUIZIONI INTERCORSE CON IL
CONCEDENTE

LICENZA D'USO DI SOFTWARE


DIVIETO ASSOLUTO DI

-DUPLICARE IL PROGRAMMA (SALVO COPIA DI SICUREZZA)


-INTERVENIRE SUL PROGRAMMA PER MODIFICARLO

-UTILIZZARE IL PROGRAMMA MONOUTENTE PER PLURIUTENTE

LICENZA D'USO




APPLICAZIONE ANALOGICA DELLE NORME SULLA LOCAZIONE DI BENI MOBILI



SIC ET SIMPLITER


MISTO




LICENZA D'USO

SVILUPPO

COMMERCIALIZZAZIONE



POSSIBILITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL SOFTWARE IN LICENZA A TERZI




CARATTERIZZATO DA:


- 1) ACCORDO DI DISTRIBUZIONE ORGANICO
- 2) CONTRATTO "TIPO" DI LICENZA

SVILUPPO DI SOFTWARE

OGGETTO




REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA PER UNO SPECIFICO UTENTE CHE NE ACQUISTA LA TITOLARITÀ



A FRONTE DELLA LEGGE SUL DIRITTO DI AUTORE SI PONE PARTICOLARMENTE IL PROBLEMA DELLA TUTELA DEL DIRITTO MORALE E DEL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA IN QUANTO QUEST'ULTIMO SORGE IN CAPO AL COMMITTENTE COME EFFETTO NATURALE DEL CONTRATTO

SVILUPPO DI SOFTWARE




E' INTRASMISSIBILE E RESTA IN CAPO ALL'AUTORE

PER EFFETTO DEL CONTRATTO DI SVILUPPO LA TITOLARITÀ E QUINDI LA PIENA DISPONIBILITÀ DI UTILIZZO SI TRASFERISCE IN CAPO ALL'UTENTE SENZA NECESSITÀ DI ALCUN FORMALISMO

MANUTENZIONE SOFTWARE


OGGETTO

INTERVENTO DI DUPLICE NATURA SUL SOFTWARE GIÀ
REALIZZATO
(E CHE SIA TANTO IN LICENZA QUANTO IN PROPRIETÀ



ORDINARIA: CORREZIONI DI ERRORI STRAORDINARIA:
NUOVE REALIZZAZIONI AD HOC
O
NUOVE RELEASE

MANUTENZIONE SOFTWARE



SI RIENTRA NEL CONTRATTO DI SVILUPPO O, AL LIMITE, IN UNA ULTERIORE FASE DELLA LICENZA DI USO. ATTENZIONE QUINDI AL DISPOSTO DEL DIRITTO DI AUTORE IN QUANTO PER OPERARE È NECESSARIA LA DISPONIBILITÀ

DEL CODICE SORGENTE



DISASTER RECOVERY

OGGETTO:

APPALTO DI SERVIZIO O MISTO (SERVIZIO + OPERA) COME NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SVILUPPI PROGRAMMI APPOSITAMENTE PER IL CLIENTE.

N.B.: IN TALE CASO DETTI PROGRAMMI POSSONO:

- ESSERE CONCESSI SOLO IN LICENZA DURANTE LA DURATA DELL'INTERO SERVIZIO
- ESSERE TRASFERITI NELLA PIENA TITOLARITÀ DEL CLIENTE CHE NE USUFRUISCE DURANTE IL RAPPORTO DI D.R. TRAMITE IL SERVIZIO UN ESSERE, E NE MANTERRÀ ANCHE SUCCESSIVAMENTE LA TITOLARITÀ

CARATTERISTICA DEL D.R. E'QUELLA DI COLLOCARSI INDIFFERENTEMENTE


ALL'INTERNO DI UN PIÙ COMPLESSO RAPPORTO CONTRATTUALE, COME AD ES. NELL'IPOTESI DI OUTSOURCING (E CIÒ SIA COME PRESTAZIONE AUTONOMA RISPETTO ALL'INTERA GESTIONE DEL CENTRO, SIA COME PRESTAZIONE COLLEGATA / CONNESSA ALLE ALTRE)

COME CONTRATTO SINGOLO E AUTONOMO DA OGNI ULTERIORE DIVERSA PRESTAZIONE

ATTENZIONE!!!


AL FINE DI UN CORRETTO RAPPORTO OCCORRE CHE IL FORNITORE OFFRA TANTO LA "SICUREZZA FISICA" QUANTO QUELLA "LOGICA":

IN NESSUN ALTRO CONTRATTO INFORMATICO È RAVVISABILE UN COSÌ INCIDENTE INTERESSE ALLA SICUREZZA DEL "CENTRO" ED ALLA CUSTODIA DEI PROPRI DATI



È BUONA NORMA RICHIEDERE UN AUDIT PREVENTIVO E IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

PENALI E GARANZIE



NEL D.R. PIÙ CHE AL RISARCIMENTO DANNI IN CASO DI INADEMPIMENTO È OPPORTUNO MIRARE ALLE GARANZIE PREVENTIVE, CIOÈ MIRARE ALLA "QUALITÀ DEL FORNITORE" IN QUANTO GIÀ DI D.R. È DI PER SE STESSO UN'EMERGENZA! E GUAI SE DIVENTASSE SOLO "DISASTER".

DISASTER RECOVERY

OPERA ATTUANDO UN

SISTEMA DI EMERGENZA

SULLE APPLICAZIONI VITALI DELLE RISORSE ELABORATIVE DELL'UTENTE

DETTE RISORSE POSSONO ESSERE:

- A) LA TITOLARITÀ DIRETTAMENTE IN CAPO ALL'UTENTE
 - B) NELLA "DISPONIBILITÀ DELL'UTENTE" ES. OUTSOURCING

L'UTENTE DEVE

DEFINIRE CORRETTAMENTE LE PROPRIE ESIGENZE
TENDENDO CONTO DELLO STATO ATTUALE DEL SUO
SISTEMA E DELLE POSSIBILI SUE IMPLEMENTAZIONI

Е

CONCORDARE DETTI PARAMETRI CON IL FORNITORE DEL
DISASTER RECOVERY

IL SERVIZIO DI DISASTER RECOVERY SI CONCRETIZZA IN

- A) DISPONIBILITÀ DEL SISTEMA DI EMERGENZA
 - B) ASSISTENZA PER L'AVVIAMENTO
 - C) APPLICAZIONE DI TUTTI I SISTEMI DI SICUREZZA E RISERVATEZZA
 - D) SUPPORTO PER SERVIZI AUSILIARI AL PERSONALE DELL'UTENTE

<u>GARANZIE</u>

- A) IL FORNITORE POTRÀ GARANTIRE CON POLIZZA ASSICURATIVA I COSTI DELL'UTENTE PER IL SERVIZIO DI RECOVERY IN CASO DI DISASTRO
- B) NORMALMENTE IL FORNITORE GARANTISCE SOLO LA CORREZIONE DI ERRORI O VIZI LEGATI AL PROGRAMMA E ALL'HARDWARE, CHIEDENDO DI NON RISPONDERE PER DANNI DIRETTI DELL'UTENTE O DI TERZI

DURATA DELL'ACCORDO

L'ARCO TEMPORALE È DISTINTO IN TRE DIVERSE FASI:

- A) DURATA COMPLESSIVA DELL'ACCORDO
- B) DURATA DELL'ATTIVAZIONE DEI TESTS DI PROVA
- C) DURATA DEL VERO E PROPRIO "SERVIZIO DI EMERGENZA"


<u>PROVA</u>

È ESSENZIALE E NELL'INTERESSE DI CIASCUNA PARTE EFFETTUARE ALMENO UNO O DUE TESTS DI PROVA DURANTE IL VIGORE DEL CONTRATTO

N.B.: LE PROVE VANNO PROGRAMMATE PER CONSENTIRE AL FORNITORE DI OPERARE REGOLARMENTE ANCHE PER ALTRI UTENTI E POSSONO ESSERE ANNULLATE IN CASO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI EMERGENZA IN ATTO PER ALTRI UTENTI

FACILITY MANAGEMENT **OGGETTO** PRESTAZIONE **PRESTAZIONE DI SERVIZI** D'OPERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E OPERA

DIVERSA INCIDENZA FRA LE DUE IPOTESI



NELL'IPOTESI A TUTTE LE OBBLIGAZIONI
FANNO CAPO AI DUE CONTRAENTI CIOÈ AL
FORNITORE E AL CLIENTE CHE GODRANNO DEI
CORRISPONDENTI DIRITTI E OBBLIGHI

L'ACCORDO DI F.M. PUÒ ESSERE CONCLUSO



DIRETTAMENTE FRA IL FORNITORE DELLA PRESTAZIONE DI F.M. ED IL CLIENTE



FRA IL FORNITORE DI UNO O PIÙ PRESTAZIONI ED UN ALTRO FORNITORE CHE, A SUA VOLTA, OFFRIRÀ AL CLIENTE L'INTERO "PACCHETTO" DI PRESTAZIONI

DIVERSA INCIDENZA FRA LE DUE IPOTESI





NELL'IPOTESI



IL RAPPORTO CONTRATTUALE PUÒ

ULTERIORMENTE SUDDIVIDERSI IN:



TUTTE LE PRESTAZIONI VENGONO OFFERTE DA UN SOLO FORNITORE CHE ASSUME OGNI OBBLIGO E GARANZIA ANCHE PER LE PRESTAZIONI FORNITE DA ALTRI FORNITORI, CHE, A SUA VOLTA GARANTISCE PER QUANTO RIGUARDA LE OBBLIGAZIONI A CARICO DEL CLIENTE



ALCUNE PRESTAZIONI VENGONO EFFETTUATE DAL FORNITORE "PRINCIPALE" MENTRE ALTRE (UNA O PIÙ) VENGONO FORNITE DIRETTAMENTE DA ALTRI FORNITORI (ES. PARTICOLARI LICENZE DI USO SW) CHE POSSONO O MENO OPERARE COME IN FORZA DI UN UNICO ACCORDO

ATTENZIONE !!!

IN QUALSIASI ACCORDO DI F.M. OCCORRE PRESTARE MOLTA ATTENZIONE ALLE OBBLIGAZIONI IMPOSTE DA SINGOLI FORNITORI NEI LORO CONTRATTI IN MODO DA RENDERE OMOGENEO L'INTERO ACCORDO E CIOÈ VALE SIA PER IL RAPPORTO

FORNITORE (O + FORNITORI)



SIA PER IL RAPPORTO:


FORNITORI DEL "FORNITORE DI F.M."



FORNITORE (O + FORNITORI)



CLIE



STUDIO PRELIMINARE

DELL'UTENTE

DEL FORNITORE


CONGIUNTO

OUTSOURCING


GARANZIE


STUDIO PRELIMINARE

OUTSOURCING



RIDUZIONE AREA DI RISCHIO **OUTSOURCING** SVILUPPO SW. **ASSIS** L. USO SW. SW. ATTIVITA' RISERVATA ALL'UTENTE





CONDIZIONI GENERALI

PRODOTTI E/O MATERIALI DEL FORNITORE

- PROPRIETA'
- DIRITTI DI AUTORE
- BREVETTI

MODALITA' DELL'EVENTUALE UTILIZZO DEI PRODOTTI E/O MATERIALI DEL FORNITORE

- SOFTWARE IN PROPRIETA'
- SOFTWARE IN LICENZA DI USO
- HARDWARE

AMBIENTE OPERATIVO DEL FORNITORE

- STRUTTIRA HARDWARE
- STRUTTURA SOFTWARE
- RISORSE SPECIALISTICHE
- RISERVA DI UTILIZZO DI ALTRE STRUTTURE E/O RISORSE SENZA ONERI O DIMINUZIONE DI QUALITA' DEL SERVIZIO PER "L'UTILIZZATORE"

ACCESSO FISICO AL CENTRO

- GARANZIE RICHIESTE ALL'UTENTE PER PROPRIO PERSONALE

SICUREZZA E RISERVATEZZA

- INFORMAZIONI E DATI RECIPROCI

TUTELA A FRONTE DI TERZI PER VIOLAZIONI DI BREVETTI O COPYRIGHT

IL FORNITORE DEVE GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO ANCHE A FRONTE DI UN EVENTUALE CONTENZIOSO DI TALE NATURA.

IN PARTICOLARE SI RICHIEDE SEMPRE L'ASSENSO SCRITTO PER UTILIZZO DI MARCHI O BREVETTI.

DIVIETO DI SUBAPPALTO

NON SONO AMMESSE ATTIVITA' DI SUBAPPALTO SALVO ESPRESSA DEROGA

CORRISPETTIVI E FATTURAZIONI

- MODALITA'
- INTERESSI MORATORI
- TOLLERANZA

RESPONSABILI PROGETTO

- INDICAZIONE
- SOSTITUTIBILITA'
- POTERI

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- A RECIPROCO FAVORE A CARICO
- ESTREMI DI APPLICABILITA'

PENALI

ACCESSORIETA' RISPETTO AI RIMEDI ORDINARI A FRONTE DI INADEMPIMENTO

ASSICURAZIONI

- BENI
- PERSONALE

DIVIETO DI CESSIONE

- TOTALE (PER L'ACCORDO E DIRITTI)
- PARZIALE (ESCLUSIONE DEI CREDITI DA CORRISPETTIVO)

MODIFICHE E CONTENUTO CONTRATTUALE

- SUPERAMENTO DI OGNI PRECEDENTE INTESA
- MODIFICHE SOLO SCRITTE (E APPROVATE)

FORO COMPETENTE O CLAUSOLA ARBITRALE

- FORO
- CLAUSOLA
- ALTERNATIVITA' PER ALCUNI PUNTI


RICHIAMO ART. 1141 - 1142 C.C.

- PRESTAMPATI

CONDIZIONI SPECIALI

OGGETTO

- DETERMINATO O DETERMINABILE
- UTILIZZO DI ALLEGATI ANCHE SUCCESSIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE E/O PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO





L'OGGETTO E' IL PERNO CENTRALE DI TUTTO L'ACCORDO



PRESENZA DI UNO STUDIO PRELIMINARE




PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA CONTESTUALITA' DI PRESTAZIONI DI OPERA E DI SERVIZI CON LORO PARITETICITA' O CONNESSIONE E/O COLLEGAMENTO (sviluppo SW. - L.USO - DISASTER RECOVERY - SERVICE - MIGRAZIONI - ECC.)

MODALITA' TECNICHE DEL SERVIZIO

- TIPOLOGIA
- TEMPIFICAZIONE
- SOLUZIONI ALTERNATIVE
- RICHIESTA DI UNIFORMITÀ A STANDARDS
- CONTROLLI DI QUALITÀ
- TEST
- COLLAUDO:
- MODALITÀ
- APPROVAZIONE

GARANZIE







SONO STRETTAMENTE COLLEGATE
ALL'OGGETTO SIA PER L'INCIDENZA CHE PER LA
DECORRENZA.
POSSONO ESSERE:


- SERVIZIO

ERRORI

CONTINUITÀ

- CORRETTIVE

EDP AUDIT



SUL FORNITORE

FASE PRELIMINARE AL CONTRATTO





CONTROLLA


SICUREZZA FISICA SICUREZZA LOGICA



CONTROLLA

IL LIVELLO DI QUALITÀ
DEL SERVIZIO

QUINDI L'OUTSOURCING **È CARATTERIZZATO SOPRATTUTTO DALLA** POTENZIALITÀ DEL SUO OGGETTO CHE NE **CONDIZIONA I RIFLESSI GIURIDICI**



ART. 2394 C.C.

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I CREDITORI SOCIALI PER L'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI INERENTI ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE.

ART. 2407 C.C.

I SINDACI SONO RESPONSABILI SOLIDALMENTE CON GLI AMMINISTRATORI QUALORA IL DANNO NON SI SAREBBE PRODOTTO SE AVESSERO VIGILATO IN CONFORMITÀ ALLA LORO CARICA.

ART. 2392 C.C.

GLI AMMINISTRATORI SONO RESPONSABILI VERSO LA SOCIETÀ SE NON ADEMPIONO AI DOVERI DELLA LEGGE E DALL'ATTO COSTITUTIVO CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO E SONO SOLIDALMENTE RESPONSABILI VERSO LA SOCIETÀ CUI DANNI AD ESSA DERIVANTI.